

Rovigo, lì 28/04/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI : DAL 1° MAGGIO ESCLUSIVO USO DEL PORTALE TELEMATICO**


Gentile Cliente,

come anticipato con circolare del 30/03/2022 dal 1 maggio 2022 la comunicazione prevista per le prestazioni occasionali diventa obbligatoria esclusivamente tramite apposita procedura telematica da farsi sul portale “Servizi Lavoro” previo accesso con SPID o CIE e sarà nullo l’invio con modalità diverse.

L’accesso al portale è già operativo ed è necessario attivarsi per la sua fruizione. A tal fine seguono alcune indicazioni per agevolare la procedura.

L’applicazione è disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo: <https://servizi.lavoro.gov.it>

L’accesso è possibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).



The screenshot shows the 'cliclavoro' portal interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: Cittadini, Aziende, Operatori, Norme e Contratti, Bandi e Concorsi, Infografiche, and Clicomunica. Below this, there are five main access buttons: 'Accesso con SPID' (with a SPID icon), 'Accesso con CIE' (with a CIE icon), 'Accesso con eIDAS' (with an eIDAS icon), 'Accesso Cittadino Estero' (with a globe icon), and 'Accesso PA' (with a PA icon). Each button has a corresponding text box below it providing more information. At the bottom of the screenshot, there is a support message: 'Puoi chiedere supporto per l'accesso al sistema contattando l'URP Online attraverso il form di assistenza dedicato. Should you need support to access the system please fill in the "Support Form".'

Scegliere l’icona “Lavoro Autonomo Occasionale”



A grid of five service icons, each with a blue button below it. The icons and buttons are: 1. An icon of a person with a gear, labeled 'UNIMARE'. 2. An icon of a person with a gear, labeled 'PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI'. 3. An icon of a person with a gear, labeled 'RUNTS'. 4. An icon of a person with a gear, labeled 'ETS FONDO SVILUPPO E COESIONE'. 5. An icon of a briefcase, labeled 'LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE'.

Scegliere il profilo con il quale si intende operare. Operando in qualità di azienda, occorrerà utilizzare il profilo azienda. Se “Soggetto abilitato” utilizzare tale scelta.

Seguendo le istruzioni a video che richiederanno di confermare (conferma) ed entrare (entra) si avrà accesso alla sezione per la comunicazione (nuova comunicazione).

Accertarsi che nella “Sezione 1 – Comunicazione” siano richiamati correttamente i dati del **Committente** e/o compilarla in modo corretto.

Sezione 1 - Comunicazione    Sezione 2 - Lavoratore Autonomo    Sezione 3 - Rapporto di Lavoro    Sezione 4 - Dati Invio

Committente

<b>C.F. Committente *</b>	<b>Ragione Sociale *</b>	<b>Indirizzo Sede Legale *</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>CAP Sede Legale *</b>	<b>Provincia Sede Legale *</b>	<b>Comune Sede Legale *</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nella “Sezione 2 – **Lavoratore autonomo**” occorre compilare i dati richiesti.

I dati del lavoratore autonomo comprendono i dati del documento d’identità in corso di validità.

Sezione 1 - Comunicazione    Sezione 2 - Lavoratore Autonomo    Sezione 3 - Rapporto di Lavoro    Sezione 4 - Dati Invio

Dati Anagrafici

**Soggetto privo di Codice Fiscale \***

<b>C.F. *</b>	<b>Cognome *</b>	<b>Nome *</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Sesso *</b>	<b>Data di Nascita *</b>	<b>Cittadinanza *</b>
<input type="text" value="Maschile"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selezionare"/>
<b>Stato di nascita *</b>	<b>Comune di nascita *</b>	<b>Città estera di Nascita *</b>
<input type="text" value="Selezionare"/>	<input type="text" value="Selezionare"/>	<input type="text"/>

Documento d'identità

<b>Tipologia *</b>	<b>Stato emissione *</b>	<b>Numero *</b>
<input type="text" value="Selezione"/>	<input type="text" value="Selezionare"/>	<input type="text"/>

Permesso di soggiorno

<b>Titolo *</b>	<b>Motivo *</b>	<b>Numero *</b>
<input type="text" value="Selezione"/>	<input type="text" value="Selezione"/>	<input type="text"/>
<b>Questura rilascio *</b>	<b>Scadenza *</b>	
<input type="text" value="Selezionare"/>	<input type="text"/>	


Domicilio

<b>Indirizzo *</b>	<b>CAP *</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>


Nel caso si tratti di un lavoratore straniero nella sezione “estero” si dovranno valorizzare i campi “Stato domicilio” e “Città estera domicilio” e non il campo “Comune domicilio”.

Se il lavoratore è italiano non è possibile valorizzare il campo “Città estera domicilio” ma il campo “Comune domicilio”.

Nella “Sezione 3 – **Rapporto di lavoro**” occorre riportare i dati: Data Inizio – Termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio – Descrizione della prestazione erogata – Compenso stimato – Dati Sede (valorizzando il comune, l’indirizzo e il CAP. Il sistema consente di inserire più di una sede di lavoro).



Nella Sezione 4 – **Dati invio** occorre indicare e verificare i dati inerenti le comunicazioni.



I campi da compilare sono i seguenti:

- .. codice fiscale Compilatore;
- .. e-mail compilatore;
- .. data Invio: assegnata dal sistema e non modificabile, corrisponde alla data di invio della comunicazione;
- .. tipo Comunicazione: P (Preventiva), A (Annullamento), V (Variazione);
- .. codice Comunicazione: identificativo assegnato dal sistema e non modificabile;
- .. codice Comunicazione precedente: identificativo univoco della comunicazione oggetto di annullamento o variazione, valorizzato dal sistema e non modificabili.

Solo se tutte le informazioni richieste risulteranno congrue e validate dall'applicativo stesso si potrà procedere con l'invio della comunicazione. In caso contrario il sistema segnala la tipologia di errore riscontrata per la quale non si può procedere con l'inserimento della comunicazione.

Per inoltrare la comunicazione occorre selezionare "Invia".

Qualora si riscontrino delle difficoltà con la procedura occorre affidarsi all'assistenza messa direttamente a disposizione dal portale comunicando le proprie necessità tramite apposito form e fornendo indicazioni su come essere contattato. La procedura per richiedere assistenza prevede:

- Selezionare "form di assistenza"

Il link si trova a piè pagina della home page all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>

[Puoi chiedere supporto per l'accesso al sistema contattando l'URP Online attraverso il form di assistenza dedicato.](#)

[Should you need support to access the system please fill in the "Support Form".](#)

Si aprirà una pagina web da compilarsi con i propri dati e dove riportare dettagliatamente le necessità per le quali si richiede assistenza.

Compila il Form sottostante

\* Categoria\Category

Comunicazioni Telematiche

\* Sottocategoria\Subcategory

Lavoro Autonomo Occasionale

\* Nome\Name

\* Cognome\Surname

\* Email

\* Telefono\Phone (+prefix number)

\* Codice Fiscale

Consenso alla privacy\Privacy consent

\* Descrizione: Inserisci la tua richiesta\Description: Describe your request

Con riferimento alla comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali si precisa:

- È possibile modificare le informazioni fornite in una comunicazione preventiva o di variazione, che **non siano state già oggetto di una variazione o di un annullamento.**

- **Fino al giorno di inizio** della prestazione è consentito l'aggiornamento di tutte le informazioni, a eccezione delle seguenti informazioni:
  - .. il Codice fiscale Committente;
  - .. il Codice fiscale del Lavoratore.
- I restanti dati del committente saranno aggiornabili solo se l'azienda non sia stata utilizzata per la creazione di un profilo di accesso.
- Nel caso di lavoratore con codice fiscale italiano, i nuovi dati anagrafici non dovranno essere in conflitto con il codice fiscale impostato nella comunicazione di partenza, non modificabile.
- Il termine entro il quale è prevista la conclusione della prestazione prevede tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Ciò che conta rispetto a tale dato è quanto già spiegato dalla nota n. 29/2022, secondo la quale, **nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione**, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.
- L'eventuale nuova data di inizio della prestazione non potrà mai essere precedente alla data di sistema.
- Sarà consentito aggiungere nuove sedi di lavoro ed eliminare altre già presenti nella comunicazione originaria.
- Dal giorno successivo a quello di inizio della prestazione è possibile aggiornare solamente i dati contenuti nelle sottosezioni "Documento di identità", "Permesso di soggiorno" e "Domicilio".
- Secondo quanto previsto proprio dal comma 1 dell'art. 14, omettere la comunicazione, anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato, comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per la particolare procedura di abilitazione e validazione e per le peculiarità delle procedure telematiche l'affidamento ad un intermediario terzo della comunicazione deve avvenire con ampio anticipo così anche da consentire la trasmissione della comunicazione con qualche giorno lavorativo precedente all'avvio della prestazione occasionale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 856/2022 del 20 aprile 2022 ha reso noto che l'assenza della comunicazione può comportare la valutazione di "lavoro nero" con tutte le gravose conseguenze che ne possono derivare. Anche a fronte di quest'ultimo dato in caso di mancato buon esito della comunicazione (o assenza di comunicazione) occorre rinunciare alla prestazione occasionale in attesa di svolgere regolarmente gli adempimenti comunicativi previsti.

Con riferimento alle prestazioni occasionali si sintetizzano alcune delle principali informazioni da tener presenti e si rinvia alle circolari informative già trasmesse per una disamina più ampia.

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo **obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale**. In particolare, l'art. 13, DL n. 146/2021, modificando l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i **committenti** che operano in qualità

di **imprenditori** hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante l'applicazione presente sul portale del Ministero del Lavoro (vedere precedenti istruzioni) e fino al 30/04/2022 anche mediante sms / posta elettronica.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare **l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

**Sono escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, **oltre ai rapporti di natura subordinata**:

- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e **assoggettate al regime IVA**; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Come noto per i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022 **la comunicazione in esame va effettuata prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sotto forma di FAQ che di seguito si riportano (INL nota n. 109/2022; INL nota 1° marzo 2022, n. 393):

1. **Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti, hanno l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

- No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". **Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa** – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – **sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.**

2. **Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?**

• Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, *“sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”*.

3. **La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale deve essere comunicata?**

• No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986.

4. **La Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva?**

• Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

5. **I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva?**

• Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a *“...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”* e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, **si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.**

6. **L'adempimento comunicativo va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?**

• Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione.

7. **Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?**

• No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

8. **Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale?**

• No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. **L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?**

• No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente **esclusione delle ASD** (Associazione Sportiva Dilettantistica) e **SSD** (Società Sportiva Dilettantistica) **che operano senza finalità di lucro**.

10. **Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale?**

• Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

11. **Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

• No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022). Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

12. **Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

• **Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.**

13. **Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di**

**imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?**

• Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.

**14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

• No, è esclusa dall'obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

**15. Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

• La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne posseda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

**16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

• Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

**17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

• No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

**18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

• Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

**19. È previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio,**

**indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero?**

- Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

**20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

- Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Studio Broccanello**